



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 26/01/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 28 dicembre 2011, n. 21

Ital Green Energy Srl - Impianto di produzione di energia elettrica a biomasse solide e liquide D.Lgs. 59/05 e smi. Codice IPPC 1.1 - Fascicolo 1. Archiviazione procedimento.

Il giorno 16 del mese di Dicembre, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011

“Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

visto il D.lgs. 387/2003: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità “;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 59/05 e smi, abrogato e sostituito dal Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Considerato che:

- il D.Lgs. 152/06 e smi, all’Allegato VIII allegati alla Parte seconda, definisce le categorie di attività industriali per cui risulta necessaria l’autorizzazione integrata ambientale;

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Allegato XII allegati alla Parte seconda, definisce le categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato VIII, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale;
- l'art. 273, comma 15, lettera m del D.lgs. 152/06 e s.m.i. esclude dall'applicazione dell'articolo stesso relativo ai grandi impianti di combustione "gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas";
- l'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003, chiarisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica e come confermato dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 59/2005, la stessa costituisce a tutti gli effetti titolo sufficiente per esercitare l'impianto e pertanto ha anche valore di autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. n. 14432 del 04 Gennaio 2006, la Ital Green Energy srl chiedeva l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto IPPC sito in Monopoli (BA) via Baione 200, con sede legale in Ostuni (BR) Marina di Ostuni c/o Grand Hotel;
- in data 14 febbraio 2007, con nota registrata al prot. n. 2577, veniva comunicato l'avvio del procedimento;
- in data 02 Febbraio 2007 si teneva la prima conferenza di servizi in occasione della quale veniva acquisita la relazione della segreteria tecnica tenutasi in data 12/06/2007 presso la Provincia di Bari, ed si chiedeva al Gestore di fornire integrazioni in merito alla gestione dell'impianto;
- con nota al prot. n. 644 del 04 Agosto 2011, l'Ufficio scrivente ha inviato un quesito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito all'assoggettabilità alla disciplina di AIA degli impianti alimentati a biomassa liquida con motori fissi diesel nonché all'applicazione del principio di cumulabilità delle potenze termiche dei singoli impianti operanti nello stabilimento, ai fini del confronto con le soglie specificate all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 09 Settembre 2011 si teneva la seconda conferenza di servizi in occasione della quale il Gestore chiariva la potenza complessiva degli impianti all'interno dello stabilimento e l'Ufficio scrivente comunicava la sospensione del procedimento amministrativo AIA in attesa dei richiesti chiarimenti da parte del Ministero;
- con nota, acquisita al prot. n. 892 del 13 Settembre 2011, veniva acquisita la risposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al quesito sopraindicato, con cui veniva stabilito che "ai fini del confronto con le soglie specificate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si conferma che è necessario considerare la sommatoria delle potenze termiche installate, e che pertanto l'impianto in oggetto del quesito pare a tutti gli effetti soggetto agli obblighi in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) qualche dubbio, invece, sorge in relazione alla pertinenza dell'Allegato XII alla parte seconda del D.lgs. 152/06, e conseguentemente alla (altrimenti evidente) competenza statale in materia di autorizzazione all'esercizio. L'impianto in oggetto, infatti, si connota come un impianto alimentato da fonti rinnovabili, e come tale dovrebbe essere oggetto di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. 387/2003. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.lgs. 387/2003, come confermato anche dall'articolo 1, comma 5, del D.lgs. 59/05, tale autorizzazione costituisce a tutti gli effetti titolo sufficiente ad esercitare l'impianto e pertanto ha anche valore di autorizzazione integrata ambientale. Conseguentemente, per individuare la frequenza dei rinnovi periodici, nonché la competenza al relativo rilascio, pare necessario un esame della specifica autorizzazione unica già rilasciata all'impianto, nonché un approfondimento delle norme regionali che disciplinano l'applicazione del D.lgs. 387/03. Si dovrà in proposito tenere conto che, comunque, la competenza ad autorizzare modifiche all'impianto (ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03) rimane in capo all'autorità competente in materia di rilascio dell'autorizzazione unica e che pertanto l'attribuzione a tale stessa autorità della competenza in materia di rinnovo periodico appare abbastanza scontata, ferma restando la possibilità per tale autorità di acquisire contributi istruttori da altre amministrazioni interessate in sede di conferenza di servizi.";

- in data 13 Ottobre 2011 si teneva un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'Ufficio Energie e Reti Energetiche della Regione Puglia al fine di approfondire l'attuale stato autorizzativo dei vari impianti presenti all'interno dello stabilimento. Al termine dell'incontro veniva acclarata la incompetenza (ai fini AIA) del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia in ragione della competenza statale per impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW;
- con nota prot. 1833 del 01 Dicembre 2011, a firma congiunta del Servizio Rischio Industriale e Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, veniva trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico il verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 13 ottobre 2011 preavvisando che il Servizio Rischio Industriale avrebbe provveduto all'archiviazione del procedimento amministrativo avviato per il rilascio dell'autorizzazione in favore della Ital Green Energy srl;
- non è pervenuto, sino ad oggi, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo Economico alcun riscontro alla nota di trasmissione del verbale del tavolo tecnico del 13 ottobre 2011 con indicazione di eventuale differente iter amministrativo da adottare;

Considerato che:

- Nello stabilimento in oggetto risultano essere presenti i seguenti impianti:
- BS1: centrale termoelettrica alimentata a biomasse solide e rifiuti non pericolosi, con potenza termica di circa 49 MW;
- BL1: 3 motori diesel fissi endotermici alimentati a biomassa liquida (oli vegetali) con potenza termica di circa 54 MW;
- BL2: 6 motori diesel fissi endotermici alimentati a biomassa liquida (oli vegetali) con potenza termica di circa 232 MW;
- Ripercorrendo l'iter autorizzativo dello stabilimento emerge quanto segue:
- con Decreto n. 055/2000 è stato autorizzato dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato l'esercizio dell'impianto BS1 ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/88, per il quale è stata successivamente scontata una procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) presso la Regione Puglia - Ufficio VIA/VAS conclusasi con il rilascio di parere positivo con D.D. n. 59 del 26/02/2010;
- con D.D. n. 311 del 22/07/2005 della Regione Puglia - Servizio Ecologia sono stati ritenuti non assoggettabili a procedura di VIA gli impianti BL1 e BL2; successivamente agli stessi è stata rilasciata Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 con D.D. n. 595 del 21/12/2005 della Regione Puglia - Settore Industria ed Energia

Visto, in conclusione, che per lo stabilimento in oggetto:

- la potenza termica totale installata (pari a 335 MW: 49 MW + 54 MW + 232 MW) comporta l'inclusione dell'attività nel campo di applicazione dell'allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi;
- in merito al coordinamento con la disciplina autorizzativa in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i rappresentanti dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia hanno puntualizzato che la tesi di includere l'AIA nei procedimenti di Autorizzazione Unica ex D. Lgs 387/2003 è condivisibile ma solamente nei casi in cui sia necessario attivare un procedimento di A.U. per effetto di una istanza per la realizzazione di un nuovo impianto o per la variante di un impianto già autorizzato; non è, invece, ipotizzabile l'attivazione di un procedimento di A.U. per la sola AIA o, a maggior ragione, per il rinnovo dell'AIA stessa.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, l'Alta Professionalità AIA, in forza della Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011, propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di archiviare per le motivazioni di cui in premessa il procedimento avviato, ai sensi del D. Lgs. 59/05 e smi, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della Ital Green Energy Srl - Impianto di produzione di energia elettrica a biomasse solide e liquide - Codice IPPC 1.1 D.lgs. 59/05 - Fascicolo 1, in quanto non di competenza di questo Servizio Regionale;

di trasmettere per competenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la documentazione inviata dal Gestore per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;

di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Monopoli;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Ital Green Energy Srl sito in Monopoli (BA) via Baione 200, con sede legale in Ostuni (BR) Marina di Ostuni c/o Grand Hotel;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Provincia di Bari;
- al Comune di Monopoli;
- all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Bari;
- alla ASL BA/5;
- ai Servizi Regionali Ecologia, Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;
- al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e della Tutela del Mare;
- al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segreterato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi
